



Un notebook a ogni parlamentare e le nuove leggi sul Web

On-line le nuove leggi il Palazzo scopre Internet

La pubblicazione su Internet dei testi legislativi approvati dal Parlamento è un grande passo avanti sulla strada del diritto di accesso alla legge per tutti i cittadini. Ma non basta: è urgente avviare un progetto per mettere a disposizione di tutti, in una forma efficace, tutte le norme dell'ordinamento.

Non è il caso di lasciarsi travolgere dall'entusiasmo e abbandonarsi a manifestazioni di giubilo, perché l'esperienza insegna che non sempre le rivoluzioni annunciate cambiano lo *status quo* (avete presente la legge 241/90?), ma comunque quelle che giungono dal Parlamento sono senza dubbio novità di grande rilievo.

Ecco la prima: a ogni deputato e a ogni senatore è stato consegnato un notebook provvisto di modem, con già installato tutto quanto serve per il collegamento a Internet e a diverse banche dati che possono interessare i nostri legislatori, a partire da quelle della Camera e del Senato. Ogni camera ha attivato un *help-desk* per assistere gli onorevoli neo-cibernauti e offre tutta l'assistenza affinché i diversi miliardi spesi per l'operazione non vadano buttati al vento (comunque gli apparecchi dovranno essere restituiti alla fine del mandato).

Chi ha criticato l'iniziativa e sbeffeggiato gli onorevoli neofiti del PC non ha capito nulla della sostanza dell'operazione, che potrebbe avere conseguenze positive non indifferenti. La prima è che con la posta elettronica e la consultazione delle banche dati a distanza (sono stati attivati appositi nodi in tutta Italia) l'impegno dei parlamentari diventa molto più efficace e produttivo. La seconda, di più lungo respiro, è che si diffonderà nel Palazzo quell'alfabetizzazione tecnologica che fino a oggi è mancata, con le conseguenze che ben conosciamo in termini di leggi non fatte, o fatte male, in materia di tecnologie dell'informazione.

E' chiaro che la disponibilità di un personal computer non trasforma in poche settimane il suo possessore in un informatico o in un accanito navigatore di Internet, e che una parte dei notebook finirà dimenticata in un cassetto o consegnata ai

collaboratori o ai figli. Ma senza dubbio saranno molti i parlamentari che, magari dopo qualche tentativo dovuto a semplice curiosità, capiranno l'utilità dello strumento e finiranno col non poterne più fare a meno. Si verificherà poi il naturale effetto di emulazione e di contagio quando anche i più "tecnosceccici" si accorgeranno che gli utenti della rete risparmiano tempo, sono più informati, possono mantenere un più stretto contatto con gli elettori.

A questo proposito, manca ancora un passo: la pubblicazione sul Web degli indirizzi e-mail dei deputati e dei senatori (sono già stati assegnati a tutti) come avviene in quasi tutti i parlamenti del mondo. Oggi non sono disponibili nemmeno i numeri di telefono, e questo è grave perché suona tanto come un avviso "non parlate al guidatore"...

Come al solito, basta fare un giretto in Rete per vedere come sono organizzate le istituzioni parlamentari estere, e per questo si può partire proprio dal sito del Senato (<http://www.senato.it/altro>).

Le leggi in Rete

Sotto molti aspetti la seconda novità che viene dal Palazzo è ancora più importante: la pubblicazione sul sito parlamentare di tutti i testi delle leggi appena approvate (la URL è <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/home.htm>). A prima vista non c'è niente di eclatante: i testi sono presenti nei sistemi informativi delle due Camere, che ci vuole a metterli on-line?

Invece si tratta di un evento molto significativo, per diversi motivi. Il primo è che per la prima volta si verifica un'effettiva collaborazione tra le due strutture informatiche, che fanno convergere i da-

ti di cui dispongono in un *data base* comune. Si deve tener presente che ogni ramo del Parlamento ha un proprio sistema informativo e che, nonostante siano due *mainframe* della stessa famiglia, l'interoperabilità è limitata: formati di testi diversi, procedure diverse e forse qualche rivalità... di campanile avevano finora impedito una collaborazione efficace. Prima dei problemi tecnici è stato necessario risolvere quelli della diplomazia interna, e gli sforzi dei due vice-segretari generali (Carlo Pinzani per il Senato e Fortunato Cocco per la Camera) hanno spianato la strada agli accordi tra i responsabili dei sistemi, che hanno messo a punto le procedure per il flusso dei documenti nel server collegato a Internet.

Il secondo motivo dell'importanza dell'iniziativa è il superamento di una questione di principio: il testo approvato in via definitiva dall'una o dall'altra camera non è il testo ufficiale della legge. Prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale può subire piccole modifiche formali (per le quali sono



La pagina di apertura del data base delle leggi nel sito del Parlamento offre diverse possibilità di ricerca.

Falomi: un progresso enorme

Ecco alcune significative affermazioni di un senatore già esperto di Internet, Antonio Falomi, rese nell'intervista rilasciata a InterLex e visibile nel testo completo alla pagina <http://www.interlex.com/accesso/falomi.htm>

Quello che è accaduto nell'arco di pochissimo tempo è effettivamente rivoluzionario, perché siamo passati dalla valanga cartacea della documentazione che i senatori ricevono ogni giorno alla possibilità di utilizzare il supporto elettronico come strumento normale della comunicazione. Devo dire che il progresso è stato enorme, soprattutto in questi ultimi tempi. Nella passata legislatura ero stato tra quei pochi senatori che avevano chiesto l'accesso alle banche dati della Camera e del Senato e con qualche rapido corso avevo imparato a usare questi strumenti. Però i linguaggi di interrogazione, l'uso delle banche dati tradizionali sono molto complicati. È chiaro che, lavorando, alla fine si impara e si acquistano delle potenzialità enormi, perché per il lavoro di un senatore l'accesso a tutte le informazioni collegate con la banca dati del Senato è una cosa utilissima. Il passaggio a Internet segna quella che si potrebbe chiamare la volgarizzazione del linguaggio, che vuol dire un accesso molto più facile. È un passo molto importante, adesso che è completato anche da questa distribuzione dei PC portatili a tutti i senatori. Naturalmente c'è da superare un problema di alfabetizzazione informatica.

... sto osservando che l'aver ricevuto il computer ha accresciuto la spinta a imparare. Adesso tanti miei colleghi mi chiedono di insegnar loro come si fa. C'è un corso che viene fatto in questi giorni, e penso che alla fine la percentuale sarà abbastanza alta, perché quando si vedono le potenzialità del mezzo, con l'accesso alle agenzie di stampa e alle banche dati e con la posta elettronica, scatta l'interesse. Quindi l'effetto della distribuzione del computer è un effetto di moltiplicazione. Non so quanti poi si arrenderanno di fronte alle difficoltà, che per molti ci possono essere, ma secondo me l'effetto incentivante è forte.

... credo che rendere al massimo trasparente l'attività parlamentare sia una delle condizioni della democrazia. Conosco tanta gente che segue attraverso Internet i lavori della Bicamerale. Credo che il fatto che tutti gli atti della Bicamerale siano stati diffusi su Internet, dagli emendamenti al resoconto stenografico, sia una cosa di enorme importanza. In passato avere questi documenti era una cosa complessa anche per chi sta a Roma, non ne parliamo per tutti gli altri cittadini. Ripeto, è veramente una strada che va percorsa fino in fondo, siamo appena agli inizi...

I siti della Camera e del Senato contengono tutte le schede personali dei parlamentari, con doversi richiami ipertestuali. Questa è la scheda del senatore Falomi.



Per ogni legge approvata si possono richiamare le versioni dei testi precedenti nei passaggi tra le due Camere



previste particolari procedure), che possono rendere il testo finale leggermente diverso da quello approvato. Quindi i testi disponibili separatamente nei due sistemi, a seconda del ramo che ha espresso l'approvazione definitiva, non sono di fatto utilizzabili per la pubblicazione formale della legge con strumenti telematici. Infatti nella pagina di apertura del *data base* si legge che "la pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità". Tuttavia il fatto che sia stata presa la decisione di renderli comunque disponibili in rete indica un'evoluzione non trascurabile: da un'impostazione formalistica (il testo non è quello ufficiale e quindi non

stata discussa, in aula o in commissione. Ho scritto "embrione" di ipertesto, perché per ora le possibilità di ricerca sono limitate: si può passare da testo finale ai disegni di legge e viceversa, mentre non è facile trovare in tempi ragionevoli i resoconti delle sedute in cui sono stati discussi, se non se ne conosce la data (invece dai resoconti si possono raggiungere i testi). Manca ancora un motore di ricerca, elemento essenziale in un sito con tante informazioni, e i tecnici sono al lavoro per realizzarlo. Non è un compito facile, perché è necessario trattare contemporaneamente procedure e formati diversi, ma probabilmente non è lontano il

possiamo pubblicarlo) si è passati a una visione "di servizio": la legge interessa la collettività, la sostanza è quella della versione ufficiale, quindi la pubblichiamo. E non è tutto.

C'è un terzo motivo di interesse: quello pubblicato non è solo il testo approvato della legge, ma un embrione di ipertesto che comprende anche le diverse versioni precedenti, dalla presentazione del progetto ai passaggi da una Camera all'altra. Con un po' di pazienza (anzi, con molta pazienza e, per ora, solo per quanto riguarda il Senato) si può ricostruire tutto l'iter e leggere anche i resoconti delle sedute in cui la legge è

Brugaletta: il diritto all'informazione

Il diritto di accesso dei cittadini alla legge anche con strumenti telematici ha precisi fondamenti giuridici. Lo afferma anche Francesco Brugaletta, magistrato del TAR di Catania, in diversi scritti e in particolare nella relazione al Forum multimediale "La società dell'informazione". Ecco alcuni passaggi (il testo completo è alla pagina <http://www.interlex.com/inforum/brugal4.htm>, un precedente scritto sullo stesso tema è alla pagina <http://www.interlex.com/inforum/brugal3.htm>).

... all'affermazione del Diritto all'informazione (in questa riflessione visto solo nell'accezione di "diritto ad essere informati") non può corrispondere a carico del Potere Pubblico un inevitabile dovere d'informazione (cd. "dissemination" o disseminazione), vale a dire una politica attiva da parte dei pubblici poteri per favorire la conoscenza degli atti e documenti ed in genere dei dati in loro possesso da parte dei cittadini; in altre parole il dovere (creativo) di predisporre tutte le misure idonee perché cittadini e organizzazioni sociali possano essere informati e quindi possano consapevolmente esercitare (a loro volta) il diritto-dovere di partecipazione alla vita politica e sociale.


È difficile oggi negare l'esistenza di un dovere pubblico di tal genere in grado (anche) di consentire gratuitamente a tutti i cittadini la possibilità di conoscere leggi, sentenze e atti governativi attraverso i nuovi strumenti informatici e telematici. La telematica, infatti, può

rendere le norme giuridiche e gli atti di interesse pubblico (sentenze, atti amministrativi) facilmente conoscibili e reperibili da parte di tutti i componenti la collettività. Può fare in modo, inoltre, che tale conoscenza si realizzi in tempo reale rispetto al momento della adozione e che si verifichi un facile "feed back" (cd. interattività) con la collettività amministrata. E attraverso l'uso della rete Internet ciò può avvenire da subito e con spese irrisorie (così come peraltro viene realizzato negli USA, non a torto paese guida per queste cose). Proprio in questo modo si può riempire di contenuto (almeno per una parte) il Diritto all'informazione la cui base normativa è, nei confronti degli atti amministrativi, certamente la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ma che si ricava agevolmente (anche per gli atti legislativi, giurisdizionali e politici) dalla Costituzione (in particolar modo l'art. 21, ma anche altri) e dalla democraticità dell'intero sistema.

Val la pena di ricordare, inoltre, che il Diritto all'informazione: 1. è strettamente collegato con il principio della trasparenza del potere (pubblico e privato); 2. è parte vitale di qualunque sistema di partecipazione democratica; 3. non ha valenza meramente egoistica e serve a realizzare la circolazione delle conoscenze atte a garantire decisioni il più possibile razionali, libere e non manipolate. L'assunto fondamentale è, in parole semplici, che un cittadino informato (oggi si potrebbe dire informatizzato e telematizzato) è essenziale per la creazione di un sano processo decisionale democratico e che più un cittadino sa delle autorità che lo governano e meglio sarà governato.

Il nuovo DB2 Universal Database gira sulle più diffuse piattaforme compreso Windows NT.

Se preferisci puoi inviare un messaggio e-mail a IBM Direct all'indirizzo ibm_direct@it.ibm.com. L'indirizzo IBM in Internet è <http://www.ibm.com>.
Microsoft, Windows, Windows NT e BackOffice sono marchi Microsoft Corp. DB2 è un marchio IBM Corp.



Che cosa si sta perdendo il tuo database? Nato col

supporto Java integrato e in grado di supportare qualsiasi immagine, suono e video, il nuovo DB2 Universal Database predispone per il Web tutti i tuoi dati: i nuovi e quelli che già possiedi. Ciò significa conquistare il vantaggio di una tecnologia per database che ti offre un'imballabile integrazione Internet/Intranet e una soluzione aperta, affidabile e flessibile per tutti i tuoi dati di tipo tradizionale e multimediale. Visto cosa ti stai perdendo? Non mancare al vernissage di DB2 UDB: visita il sito www.software.ibm.com/data/db2/udb oppure spedisce il coupon a IBM Direct al fax 039/600.7150. Riceverai un CD dimostrativo.



Soluzioni per un piccolo pianeta

Non sapevo cosa mi stavo perdendo. Per favore speditemi immediatamente quanto segue:

- Il CD di demo e TRY&BUY (disponibile in inglese) di DB2 Universal Database
- Inoltre desidero essere contattato da un rappresentante o da un Business Partner IBM

Nome: Azienda: Incarico:

Indirizzo: Città: CAP: Tel.: Fax:



Ecco come dovrebbe essere tra poco tempo la home page del Senato. Tutto il sistema è in fase di ampliamento.

momento in cui il sito del Parlamento italiano sarà all'altezza di quelli di molti altri paesi e consentirà un reale dialogo con i cittadini.

Il quarto e più importante motivo di soddisfazione è che con questa iniziativa, anche se non ancora completa, è iniziata una specie di "rivoluzione culturale". Con la pubblicazione su Internet dei testi di legge approvati è stato di fatto accettato il principio che i cittadini hanno il diritto di conoscere le norme, con tutti i mezzi disponibili e soprattutto con quelli di uso più comune, come oggi possiamo dire di Internet.

Qualcuno prova ancora a obiettare che in Italia gli utenti della Rete sono una minoranza. Prima di tutto si tratta di una minoranza molto consistente, se è vero che il numero degli abbonati ha largamente superato il milione ed è in velocissima crescita. Poi è anche vero che per ogni abbonato ci sono di fatto più utenti effettivi, come per ogni copia di giornale ci sono più lettori. Si deve considerare anche che sono molte le strutture pubbliche e private che offrono l'accesso a Internet a utenti occasionali. Si può quindi valutare ormai in diversi milioni il numero di potenziali (anche se forse non tutti entusiasti...) lettori delle leggi pubblicate sulla Rete. Qual è la tiratura giornaliera della Gazzetta ufficiale?

Aspettando l'ipertesto

Se con la pubblicazione su Internet dei testi delle leggi approvate si compie un notevole passo avanti verso quella trasparenza dell'azione legislativa che è una componente essenziale della "democrazia elettronica", sembra ancora lontana la messa a disposizione di tutti i cittadini dell'intero sistema normativo della Repubblica. Ne ho parlato molte volte in queste pagine e continuerò a insistere fino a quando sarà necessario.

I termini della questione sono noti e li riassumo in breve: la produzione normativa è enorme: oltre

al Parlamento e al Governo ci sono le amministrazioni centrali e locali (e non trascuriamo l'Unione europea) che emanano in continuazione norme di ogni genere; la conoscibilità di questi testi è limitata dalla difficoltà non solo di ottenere una copia della Gazzetta ufficiale, ma soprattutto di individuare in quale numero un provvedimento sia stato pubblicato. Non ci sono indici analitici, manca un repertorio generale delle leggi in vigore e nessuno sa dire con precisione quante siano. Le valutazioni oscillano tra le cento e le duecentomila, una quantità pazzesca, ingestibile.

Ha ragione Renato Borruso, direttore del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, quando dice che anche se si mettessero gli archivi a disposizione del pubblico, nessuno saprebbe come trovare le disposizioni che gli interessano (vedi l'intervista pubblicata sul numero 173, maggio '97, di MCmicrocomputer). Il fatto è che gli archivi della Cassazione, del Poligrafico e delle Camere sono pensati per gli specialisti, hanno sistemi di interrogazione che risalgono al periodo giurassico dell'informatica e, soprattutto, richiedono pesantissimi pedaggi di accesso.

Per superare questa situazione e far entrare nella società dell'informazione anche il nostro ordinamento giuridico è necessario lavorare su due fronti. Il primo è quello dell'adeguamento degli archivi alle nuove tecnologie, mantenendo gli elementi positivi esistenti (il thesaurus e la ricerca per lemmi della Cassazione, per esempio, o il sistema di classificazione TESEO del Senato). Con questa operazione si potrebbe costituire l'ipertesto generale dell'ordinamento, che consentirebbe anche di capire quali norme sono in vigore e quali no, e quindi di sfoltire non poco tutto l'insieme. Un lavoro enorme, ma non impossibile con un uso corretto delle tecnologie, da realizzare però affidandosi più all'intelligenza umana che a sue improbabili imitazioni digitali.

Il secondo fronte è ancora più difficile. Si tratta di cambiare il modo di operare del legislatore. La legge - e qui ha ancora ragione Borruso - deve essere formulata come un algoritmo. Non in senso tecnico, ma in senso logico: ogni passaggio deve avere una sua ragione sia all'interno del testo, sia in relazione all'ordinamento nel suo insieme. Di fatto ogni singolo comma, ogni periodo di un testo normativo, ha uno o più riferimenti nell'ordinamento: norme costituzionali, leggi di portata generale, leggi precedenti sulla stessa materia, normativa comunitaria e via discorrendo. Ognuno di questi legami dovrebbe essere indicato espressamente nei lavori preparatori. In particolare il legislatore dovrebbe ricercare tutte le norme precedenti che si riferiscono allo stesso campo, e rendere esplicite tutte le eventuali abrogazioni. Nello stesso modo ogni volta che un testo viene modificato da norme successive, dovrebbe essere ripubblicato integralmente nella nuova stesura. Si eviterebbero così labirinti normativi come questo, tratto dalla legge di riforma delle telecomunicazioni (della quale si parla nelle pagine che seguono): ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come

sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650...

In questo modo sarebbe anche facile scoprire ed evitare le norme "clandestine", imbarcate sulla rotta di una legge qualsiasi, di solito per farle arrivare in porto prima del tempo o senza che nessuno se ne accorga. Un altro esempio di questo tipo è nella legge 249/97: l'articolo 1 istituisce l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e ne descrive le funzioni, in ben 32 commi, 3 sotto-commi e 44 sotto-sotto-commi. Ma il comma 2 cambia il nome del Ministero, il comma 8 detta norme per i bilanci delle aziende destinatarie di concessioni e di autorizzazioni, il 24 istituisce un forum per le comunicazioni presso il Ministero, mentre i commi dal 29 al 32 prevedono sanzioni per i soggetti che forniscono all'autorità dati falsi o non obbediscono alle sue prescrizioni. Se si facesse una flow-chart del testo ci si accorgerebbe che si tratta di passaggi estranei al flusso delle informazioni contenute nell'articolo e che dovrebbero quindi essere compresi in articoli diversi, se non addirittura in altre leggi.

E così torniamo al punto di partenza: la "rivolu-

zione informatica" delle nostre assemblee parlamentari, con la distribuzione a tutti i componenti dei PC pronti per l'accesso alle banche dati, mette ogni deputato e ogni senatore di buona volontà in condizione di verificare facilmente almeno i riferimenti normativi esistenti per ogni provvedimento in discussione. E magari di ripassare il testo con un correttore ortografico e di verificare l'uso di termini impropri o non comuni e sostituirli con espressioni corrette e comprensibili.

A questo punto la pubblicazione della legge in formato ipertestuale, con i link a tutte le norme richiamate (nel testo vigente), diventerebbe un'operazione pressoché immediata. E consentirebbe di verificare in un attimo come la pubblicazione delle leggi in formato digitale sia molto, molto più efficace di quella su carta...

Un'ultima, ma non per questo meno importante, considerazione riguarda la trasparenza dell'azione legislativa che queste innovazioni rendono possibile: se si dà ai cittadini la possibilità di seguire passo per passo la formazione dei provvedimenti, diventano più difficili le azioni non sempre trasparenti che in molti casi portano alla produzione di norme confuse e contraddittorie: un comma aggiunto qui per far contenta questa lobby, un altro aggiunto là per far contenta quest'altra, e la legge è fatta. Male. MS

Borruso: le grida sono tante...

Ed ecco l'opinione del direttore del Centro di documentazione elettronica della Corte Suprema di Cassazione, il magistrato Renato Borruso. Sono due risposte tratte dall'intervista pubblicata sul n. 173 di MCmicrocomputer.

In Italia c'è questo vezzo, antidemocratico nella maniera più assoluta, e ipocrita, di ritenere di mettere in grado il cittadino di conoscere i suoi diritti e i suoi doveri solo indicandogli gli estremi della legge da applicare. Occorre sottolineare che trovare una legge, al di fuori dei mezzi informatici, è veramente difficile. Ho fatto un esperimento, al corso di informatica giuridica della Luiss: ho provato a chiedere loro di procurarsi una certa legge che era uscita da appena due mesi. E' stato difficilissimo per loro procurarsela, perché in realtà è difficile reperire, anche in una grande città come Roma, le Gazzette Ufficiali del passato. Non si è ancora posto il problema sul piano politico della facile reperibilità delle leggi. Io però penso che, con l'affinamento della sensibilità, questo problema si porrà, e cioè si riterrà compito dello Stato quello di portare le leggi all'effettiva conoscenza dei cittadini. Dire "ignorantia legis non excusat" è un aforisma crudele, ipocrita, che ormai urta contro la sensibilità che fortunatamente noi abbiamo acquisito. Ne è prova la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, che aprì una breccia al riguardo proprio nel diritto penale. Riconobbe l'esistenza di casi in cui non può non riconoscersi l'estrema difficoltà di conoscere la legge e di interpretarla correttamente. Il principio è interessante, anche perché apre una serie di problemi sul rapporto tra cittadino e legislatore. Si scrivono le leggi in

maniera sempre più oscura, sempre più orientata agli addetti ai lavori, e in questo modo si escludono sempre più dalla conoscibilità della legge larghissime masse di cittadini...

Non credo che Internet sia una parola magica grazie alla quale risolvere tutti i problemi. Il CED della Corte di Cassazione, a giorni, sarà accessibile su Internet, però rimane sempre il fatto che, per entrare nelle banche dati del CED, bisogna dare il codice di utenza. Il problema è delicato, perché si dovrebbe anche stabilire la gratuità assoluta della ricerca. Ma - perché non dirlo? - la gratuità sarebbe un siluro contro l'editoria giuridica privata. E' noto che il grosso dei guadagni dell'editoria giuridica privata non è dato dai libri di alto valore scientifico, ma dalle pubblicazioni di immediata informazione. In tutti i paesi del mondo è così, che io so. Ciò non vuol dire che io non mi auguri un'attenuazione delle tariffe praticate dal CED e un aumento dei soggetti ammessi a fruire gratuitamente dei suoi servizi. Ma, anche ad ammettere che il servizio sia gratuito, rimane il fatto che sia accessibile a chi ha una conoscenza approfondita del diritto. Io vorrei tanto essere capace di inventare un sistema così semplice da poter essere accessibile anche all'uomo della strada. Questo dovrebbe essere il traguardo, però, almeno per il momento, ne siamo molto lontani, per tutte le ragioni che ho detto. Il paradosso della nostra società è che per capire la legge bisogna andare all'università. Non dimentichiamo il monito del dottor Azzecagarbugli nei Promessi Sposi: "Le grida sono tante, a saperle ben maneggiare siamo tutti innocenti e tutti colpevoli".

Varata la prima "legge Maccanico"

Manca l'informazione nella legge sull'Autorità

Alla fine di luglio il Parlamento ha approvato la prima parte della riforma delle telecomunicazioni, istituendo l'Autorità per le garanzie e stabilendo le norme per le infrastrutture liberalizzate. Ma non ha risolto molti dubbi che riguardano la convergenza multimediale e l'informazione in rete.

di Manlio Cammarata

Si intitola "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo" la legge n. 249 del 31 luglio scorso, che costituisce la prima parte del progetto di riforma presentato dal ministro Maccanico un anno prima (il secondo disegno di legge giace al Senato con il numero 1138).

Due provvedimenti per la stessa materia e un anno di discussioni solo per approvare il primo rendono l'idea della difficoltà di tracciare una normativa organica per il settore più importante per la società del futuro prossimo, e anche del presente, perché ormai nessuno dubita più del fatto che nella società dell'informazione siamo già entrati in pieno.

Nella situazione politica italiana sarebbe stato da ingenui aspettarsi un progetto di grande respiro, proiettato al futuro, in linea - seppure in ritardo - con quelli già in atto in molti paesi industrializzati. Il testo risente degli sforzi fatti per conciliare interessi di parte consolidati e ben protetti con il più forte interesse generale di uno sviluppo coordinato ed efficace del sistema delle telecomunicazioni, del quale la televisione costituisce una parte destinata ad avere sempre minore rilevanza, fino alla definitiva convergenza con gli altri media digitali. Il principale difetto della nuova legge è proprio quello di mettere una serie di "pezze" sulla situazione attuale (peraltro indispensabili e urgenti) e di non porre basi chiare per gli sviluppi futuri. Ancora una volta siamo di fronte a un testo complesso e di non facile interpretazione, che rimanda a provvedimenti ulteriori per completare la disciplina del sistema.

Vediamolo negli aspetti che ci interessano di più, contenuti in particolare nell'articolo 1 (il testo completo è su InterLex alla pagina http://www.interlex.com/testi/1249_97.htm).

L'Autorità tuttofare

L'articolo 1 della legge istituisce quella che viene definita "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni": articolo *omnibus* per un organismo *omnibus*, perché il testo contiene anche disposizioni che non riguardano l'Autorità e questa si occupa di molte altre cose oltre alle garanzie. Fra l'altro, il comma 2 cambia il nome del ministero competente, che non si chiama più Ministero delle poste e telecomunicazioni ma "Ministero delle comunicazioni": forse le poste sono state cancellate per una forma di pudore, visto il livello vergognoso dei servizi che forniscono...

Ma parliamo della nascente Autorità, i cui otto membri devono essere eletti dal Parlamento, mentre il presidente è di scelta governativa, annullando sul nascere il concetto stesso di "autorità indipendente" che dovrebbe essere la prima qualità di un organismo di questa natura. *Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari*, recita il terzo comma ponendo le basi per il funzionamento dell'organismo. Ciascun organo ha una lunga lista di compiti da svolgere.

La commissione per le infrastrutture e le reti deve occuparsi prima di tutto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e delle relative assegnazioni, delle misure di sicurezza, degli standard per i decodificatori e deve curare la tenuta del registro degli operatori, del quale parliamo più avanti. Inoltre definisce i criteri e le tariffe per l'interconnessione e l'accesso alle infrastrutture e re-

gola le relazioni tra i gestori delle stesse e gli utilizzatori, dirimendo eventuali controversie e intervenendo nei casi di interruzione dei servizi. Particolarmente importante è il compito di definire gli ambiti del "servizio universale" e i criteri di ripartizione del suo costo (su questo argomento stanno per arrivare le indicazioni dell'Unione europea). Infine promuove l'interconnessione dei nostri sistemi con quelli di altri paesi, determina i criteri per la definizione dei piani di numerazione, interviene nelle controversie tra "l'ente gestore" dei servizi di telecomunicazioni (ma non ci dovrebbero essere più gestori?) e vigila sul rispetto dei tetti massimi di onde elettromagnetiche compatibili con la salute umana.

La commissione per i servizi e i prodotti si occupa dei contenuti. E quindi in primo luogo emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività e inoltre vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto del-



le norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni.

Il cablaggio in fibra ottica delle città va avanti... senza sosta.

curia

Errata Corrige[®]

Pubblica Amministrazione

Software per la semplificazione delle comunicazioni scritte della pubblica amministrazione

Mai più "evincere" ma capire !
Mai più "reversale" ma ricevuta !



Errata Corrige Pubblica Amministrazione è una versione speciale di **Errata Corrige** (il famoso correttore di testi), progettata per l'impiego durante la stesura e correzione di documenti che devono rispettare le indicazioni sulla semplificazione del linguaggio nelle comunicazioni scritte della pubblica amministrazione.

Compatibile con gli elaboratori di testo più diffusi



in collaborazione con



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Funzione Pubblica



Per una comunicazione chiara e comprensibile con i cittadini.

Direzionale Diamante
 Strada Scaglia Est, 134 - Modena
 Tel. 059 / 35.86.10 - Fax 059 / 35.87.32

www.expertsys.it
 E-Mail: exmail@expertsys.it



Multimedialità: sono ormai molti i giornali e le riviste che offrono un'edizione su Internet, ma la legge 249/97 separa l'editoria elettronica da quella tradizionale.

Poi si occupa del rispetto del diritto d'autore, di pubblicità e di televendite, anche per quanto riguarda le acquisizioni di informazioni dall'utente (sovrapponendosi con questo al Garante per la tutela dei dati personali).

Poi un punto (il sesto) da leggere con attenzione: verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

E Internet? Qualcuno potrebbe rallegrarsi del fatto che il legislatore si sia dimenticato del problema dei contenuti critici della Rete e delle posizioni europee in materia di contenuti critici ("illeghi e nocivi", secondo la definizione comunitaria), ma c'è da sperare che si tratti solo di una dimenticanza e non della riserva di una futura e più restrittiva disciplina.

Dopo aver assegnato alla commissione anche la vigilanza sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, la legge le attribuisce anche il compito di verificare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica. Anche qui la precisazione "nel settore radiotelevisivo" esclude che la commissione per i servizi e i prodotti si debba occupare dell'informazione telematica e si ignora il fatto che il confine tra televisione e altre forme di informazione e comunicazione è sempre più labile: tanto per fare un esempio: se in un prodotto di informazione multimediale diffuso via Internet ci sono notizie inesatte o errate che danneggiano qualcuno, non valgono le norme sul diritto di rettifica? E se valgono, a chi compete di verificarne il rispetto?

Dov'è la multimedialità?

Andiamo avanti. La commissione garantisce l'applicazione delle norme in materia di informazione e propaganda politica, propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche (sulla quale deve esprimere un parere obbligatorio la commissione parlamentare di vigilanza), inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico. E così il rischio di conflitti con la commissione parlamentare è assicurato. L'elenco prosegue assegnando alla commissione anche la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione e la vigilanza sulle rilevazioni compiute da altri soggetti (che, se imbrogliano, sono puniti ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; ne parliamo nel riquadro) e verifica che la diffusione dei dati sia conforme al regolamento che essa stessa dovrà emanare. Per di più la commissione deve irrogare le sanzioni, prima di competenza del ministero e del Garante dell'editoria per l'inosservanza delle disposizioni della legge 223/90, l'immortale "Mammi". Infine, favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta dei servizi di comunicazioni: e questo è tutto o quasi in materia di convergenza multimediale, nelle quasi dodicimila parole che compongono la legge.

Veniamo al consiglio che, come abbiamo visto, è composto dagli otto membri dell'autorità e dal presidente. Le sue competenze sono di ordine generale in materia di segnalazioni al Governo dell'opportunità di interventi legislativi, garantisce l'applicazione delle norme sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture, promuove ricerche e studi, adotta le disposizioni sul rilascio di concessioni, autorizzazione e licenze, verifica i bilanci delle imprese concessionarie e autorizzate e via discorrendo. Rischia di entrare in conflitto con l'Autorità anti-trust verificando la sussistenza di posizioni dominanti ed esprimendo pareri sui provvedimenti di quest'ultima. Infine assume le competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che chiude i battenti.

L'articolo 2 della legge si intitola "Divieto di posizioni dominanti", ma in buona parte continua con l'elenco dei compiti dell'Autorità. Da notare il comma 1, che finalmente parla di comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica. E' quanto meno curiosa la forma scelta per stabilire le quote di mercato che possono essere coperte da singoli soggetti. Invece di prescrivere direttamente "un singolo operatore non può raccogliere proventi per una quota superiore al tot per cento", la legge dice: "Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità adotta i seguenti criteri" e via con le prescrizioni, il che potrebbe far sorgere qualche problema nel momento in cui si dovessero verificare

contrasti nell'applicazione delle norme.

L'articolo 3, "Norme sull'emittenza radiotelevisiva" ridefinisce l'assetto di tutto il settore. Lo tralasciamo perché non ci riguarda direttamente e la stampa d'informazione ne ha parlato in abbondanza.

L'articolo 4, "Reti e servizi di telecomunicazioni" prepara il mercato liberalizzato delle infrastrutture e dei servizi. Di fatto, senza abrogarlo né citarlo espressamente, si sovrappone al famigerato decreto legislativo 103/95, le cui prescrizioni in materia di notificazioni e richieste di autorizzazioni si devono quindi considerare ancora in vigore. La materia sarà di competenza della commissione per le infrastrutture e le reti e c'è da prevedere che non mancheranno le polemiche. Per il resto, come nel successivo articolo 5, "Interconnessione, accesso e servizio universale", è fatale il riferimento alle norme dell'Unione Europea.

I problemi dell'editoria digitale

Nel testo si parla di televisione, si parla di reti e solo di sfuggita delle prospettive e dei problemi della *digital collision*, la convergenza digitale che è il fondamento della cosiddetta "rivoluzione multimediale", i cui effetti sono già visibili.

Ma non sembra che il legislatore se ne sia accorto. Già oggi è difficile distinguere l'editoria tradizionale da quella "elettronica", gli stessi giornali si pubblicano sulla carta e su Internet e su Internet passa ormai una quantità di informazione di gran lunga superiore a quella della carta stampa-



ta. In tutto questo il legislatore tace sull'applicazione - con le necessarie modifiche - della norma-

Un altro esempio di multimedialità, nelle pagine web della trasmissione televisiva Media_Mente. Televisione e Internet sono ancora mezzi diversi, ma per quanto tempo?

Ingegneria legislativa

Chi continua a criticare il modo in cui è formulato il testo della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, non ha ancora letto quello del *Macanicum primum*, come qualcuno incomincia a chiamare la 249/97.

Solo cinque articoli per una materia di grande complessità (il 6 e il 7 contengono norme "di servizio"), divisi in una ingovernabile quantità di commi, lettere e numeri, nei quali si prescrive di tutto, anche su situazioni che non sono direttamente legate all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o alla riforma del sistema. Infatti nel bel mezzo dell'elenco dei compiti dell'Autorità si trovano prescrizioni che riguardano gli operatori, mentre tra le norme che riguardano le concessioni e quelle che regolano l'installazione dei ripetitori sono stati piazzati due commi sull'installazione delle antenne condominiali e così via.

Un duro compito si prospetta per chi si proponga di ricostruire il quadro organico della regolamentazione del sistema radiotelevisivo: la legge 249 non abroga né la riforma del '75 né la "Mammì" del '90, ma ne richiama alcune norme. Altre si devono ritenere abrogate implicitamente, perché in contrasto con le nuo-

ve, ma molte continuano ad aggirarsi come morti viventi nella disciplina generale.

La comprensione del testo è poi subordinata alla consultazione di una grande quantità di altre disposizioni: sono più di novanta i richiami ad altre leggi, decreti e articoli dei codici civile e penale. Tra i quali si trova un'autentica "perla": i soggetti che, in mala fede, forniscono dati errati sulle rilevazioni degli ascolti, sono puniti - dice la legge - *ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale*. Il fatto è che l'articolo in questione punisce la falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici, e applicare la stessa norma a un soggetto privato, come sono quelli che rilevano gli indici di diffusione o di ascolto, viola il principio fondamentale della tassatività della norma penale. Forse il legislatore voleva dire che si applica la stessa pena, ma allora avrebbe dovuto usare una formula diversa o, più semplicemente, indicare la pena stessa: da uno a sei anni di reclusione. Ma questo avrebbe fatto gridare allo scandalo e parlare di "pena islamica", così ha scelto il rinvio crittografico. Incorrendo in quello che su un campo di calcio sarebbe un fallo da cartellino rosso.

tiva sulla stampa all'informazione telematica, ma separa i due aspetti nella confusa formulazione delle disposizioni sul registro che deve essere tenuto dalla commissione per le infrastrutture e le reti (vedi anche gli articoli pubblicati su InterLex alle pagine <http://www.interlex.com/tlc/mc1021.htm> e <http://www.interlex.com/tlc/mc249.htm>).

Istituisce infatti all'art.1, comma 6, lettera a), n. 5 il registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani

o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. Ora qualcuno ci dovrebbe spiegare perché l'editoria elettronica e digitale (a rigore i telegiornali e i vecchi dischi in vinile sarebbero editoria elettronica...), di fatto gli editori di CD-ROM e di giornali telematici, debbano essere compresi tra le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, cioè tra i fornitori di connettività Internet, trasmissione dati, reti private virtuali e simili, e non tra i produttori e distributori di contenuti.

Sarebbe bastata un'espressione come "le imprese editrici di quotidiani e periodici, diffusi con qualsiasi mezzo" per fare una norma più semplice, più chiara e più efficace, anche nella prospettiva dell'evoluzione del settore.

Ma, evidentemente, non è nelle intenzioni del legislatore tracciare le linee dello sviluppo della società dell'informazione in Italia. Anche considerando i contenuti del secondo disegno di legge e le modifiche che dovranno subire in conseguenza della prima normativa approvata, siamo ben lontani da un progetto organico e da una visione lungimirante del settore economico che, secondo la definizione europea, può determinare più di altri "crescita, competitività, occupazione".

Ma, evidentemente, non è nelle intenzioni del legislatore tracciare le linee dello sviluppo della società dell'informazione in Italia. Anche considerando i contenuti del secondo disegno di legge e le modifiche che dovranno subire in conseguenza della prima normativa approvata, siamo ben lontani da un progetto organico e da una visione lungimirante del settore economico che, secondo la definizione europea, può determinare più di altri "crescita, competitività, occupazione".

Ancora correzioni alla 675/96

U

n secondo decreto legislativo, dopo quello emanato il giorno dopo l'entrata in vigore della legge, modifica la 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il provvedimento, che porta il numero 255 del 28 luglio 1997, contiene rilevanti semplificazioni ed esoneri per quanto riguarda l'obbligo di notificare i trattamenti al Garante e rinvia i termini delle notificazioni stesse. In pratica nessuna notificazione deve essere fatta prima del 1. gennaio 1998.

I cambiamenti sono rilevanti e appaiono dettati dal buon senso. Di fatto sono esonerati dalla notificazione o ammessi alla notificazione semplificata i trattamenti che rientrano nella normale attività di un soggetto, non riguardano dati sensibili, sono svolti temporaneamente per finalità limitate e non prevedono la comunicazione o la diffusione. Resta valida, naturalmente, la disciplina della notificazione ordinaria per i dati trattati a scopo commerciale.

L'unico problema è che in questo modo il testo della legge è diventato ancora più complesso, perché il numero delle eccezioni supera quello dei casi normali, sicché è necessario fare una specie di somma algebrica delle disposizioni per capire chi è obbligato alla notificazione.

Per saperne di più si possono consultare le numerose pagine che InterLex dedica alla legge (<http://www.interlex.com>), che contengono anche tutte le comunicazioni del Garante, i testi legislativi aggiornati e anche un quadro riassuntivo degli adempimenti e delle scadenze (<http://www.interlex.com/675/esoneri.htm>).

InterLex
Il dibattito sulla legge 675/96

Notificazioni, semplificazioni ed esoneri (sintesi)
29.07.97

Premessa

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 obbliga coloro che elaborano informazioni a carattere personale a darne notificazione al Garante per la protezione dei dati personali. Le pubbliche amministrazioni e i privati che svolgono le attività indicate nelle pagine seguenti non sono tenute a tale adempimento o possono effettuarlo, a seconda dei casi, in forma semplificata, purché in entrambi i casi si osservino le condizioni stabilite dal decreto legislativo approvato il 25.07.1997. In ogni altro caso è necessario utilizzare il modulo predisposto dall'Ufficio del Garante, che facilita l'adempimento ed è accompagnato da istruzioni operative. Nessuna notificazione è dovuta per l'anno 1997.

Notificazione dei trattamenti

Trattamenti iniziati prima del 1. gennaio 1998 Trattamenti svolti anche in parte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati Trattamenti non automatizzati di dati sensibili (art. 24) Trattamenti non automatizzati di dati "comuni" (ovvero diversi da quelli sensibili o non attinenti a determinati provvedimenti giudiziari)	Dal 1 gennaio al 31 marzo 1998
Trattamenti effettuati: * per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari, CSM e Ministero di grazia e giustizia * casellario giudiziale, servizio carichi pendenti * per finalità di polizia e difesa diverse da quelle del CED del Dipartimento di P.S. e all'accordo di Schengen	Dal 1 aprile al 30 giugno 1998
Trattamenti iniziati a decorrere dal 1. gennaio 1998 (automatizzati e non)	Prima dell'inizio del trattamento

Oggetto della notificazione

La notificazione è una dichiarazione con la quale si rannuncia l'accontentarsi di un "trattamento" dei dati

Document: Done

FORNITORE
UFFICIALE



SMAU '97
PAD. 12 - B07

19 modelli di stampanti
ad Aghi, pronte ad affrontare
qualsiasi carico di lavoro anche a più copie.

Numero Verde: 167-824113

Internet: www.tally.it

Parola di Lucky



STAMPANTI **Tally** IMPATTO PER PUNTI PREZIOSI

Vicino all'approvazione il regolamento attuativo

Firma digitale, sicurezza e requisiti del certificatore

Il Governo ha approvato, con alcune modifiche, lo schema di regolamento predisposto dall'AIPA sul documento e la firma digitale. Si aspettano i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, ma un passaggio fa discutere: la forma societaria e il capitale richiesti ai certificatori privati.

di Manlio Cammarata

Il 5 agosto scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento attuativo del secondo comma dell'articolo 15 della prima "legge Bassanini", la n. 59 del 15 marzo scorso, e lo ha inviato al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni parlamentari per il prescritto parere. Il testo apporta alcune modifiche non sostanziali al secondo schema preparato dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, tranne una, sulla quale molti hanno espresso fondate perplessità.

Per mettere bene a fuoco i termini della questione è opportuno riassumere i fatti. Il primo schema pubblicato dall'AIPA sul suo sito (http://www.aipa.it/notaria/atti_ele.htm) meno di un anno fa presentava molti aspetti positivi. Infatti accoglieva in pieno l'impostazione dei sistemi di autenticazione e certificazione in uso su Internet e poneva le basi non solo per un efficace sviluppo delle attività economiche in rete (in particolare il commercio elettronico), ma soprattutto per il funzionamento della futura rete unitaria della pubblica amministrazione e quindi per un effettivo miglioramento dell'attività degli uffici e dei rapporti con i cittadini. Due punti si prestavano a critiche (vedi MC-microcomputer nn. 168 e 169): il primo era la possibilità del *key escrow*, cioè dell'affidamento della chiave pubblica di ogni cittadino a un'autorità, per rendere possibile, in determinati casi, la decodifica dei documenti; il secondo l'istituzione di un'imponente gerarchia di autorità certificatrici, che sovrapponeva un'inutile burocrazia a un meccanismo di per sé molto semplice.

La seconda versione del progetto (<http://www.interlex.com/testi/attielet.htm>), resa pubblica e trasmessa al Governo all'inizio dell'estate, accoglieva in pieno le critiche avanzate sulla prima. Non solo escludeva il *key escrow*, con un riferimento esplicito all'articolo 15 della Costituzione, ma faceva piazza pulita di tutta la burocrazia prevista all'inizio. Un testo chiaro, evidentemente formulato da veri esperti della materia, al quale mancava un solo particolare: la definizione dei requisiti degli enti privati di certificazione. Un aspetto forse non essenziale sul piano tecnico, ma importante per la sicurezza delle transazioni. Perché è vero che la certificazione consiste nella pubblicazione della chiave pubblica dell'interessato, e di conseguenza qualsiasi falsificazione si smaschera da sé, ma un certificatore in mala fede può comunque compiere "inghippi" sulle date o sulle sospensioni della validità della chiave, rendendo possibili raggiri e truffe.

Questa lacuna è stata colmata dal Governo nel testo inviato al Consiglio di Stato e alle Camere (<http://www.interlex.com/testi/attiedoc.htm>), ma con quello che potremmo definire un eccesso di zelo: l'articolo 8, comma 3, prescrive non solo che i soggetti preposti all'amministrazione del soggetto certificatore debbano avere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche, e che i responsabili tecnici abbiano la competenza e l'esperienza necessarie per l'attività di certificazione, ma che i certificatori stessi siano società per azioni con un capitale sociale non inferiore a quello necessario per l'autorizzazione dell'attività bancaria: 12,5 miliardi di lire.

In questo modo si toglie la possibilità di svolgere l'attività di certificazione a quasi tutti gli Internet provider italiani (i soggetti che per competenza tecnica e strutture possono fare meglio questo lavoro), senza una ragione accettabile. È noto che la cifra necessaria a mettere in piedi un sito Internet efficiente è nell'ordine delle centinaia di milioni, non di miliardi, e che l'onestà e l'affidabilità degli operatori non sono in relazione al capitale sociale.

E allora, a chi giova questa norma?

MS

Burocratese

Da alcuni anni i vari Ministri della funzione pubblica ci assicurano che sono state avviate azioni serie e definitive per abolire il linguaggio "burocratese" e rendere comprensibili le comunicazioni della pubblica amministrazione, anche con l'uso di espressioni di uso comune al posto di quelle, a volte anche ridicole, tanto care ai burocrati. Con risultati assai modesti, se si deve giudicare dai fatti. Un'aggiunta governativa al testo dell'AIPA sul documento digitale parla di "dichiarazione asseverata", mentre la stessa AIPA così comunica il proprio indirizzo: "via Po, 14, palazzina tergale" (<http://www.aipa.it/News/art44/art44.htm>). Tergale!

In novembre il secondo convegno del Forum multimediale

L'evoluzione del diritto nella società dell'informazione

Dalla discussione telematica all'incontro "multimediale", per fare il punto sul quadro legislativo per il settore delle tecnologie. Le norme di recente emanazione e quelle in discussione sono adeguate ai prevedibili sviluppi del mondo della comunicazione e dell'informazione?

di Manlio Cammarata

Sono passati più di due anni dal primo convegno del Forum multimediale "La società dell'informazione" e molte cose sono cambiate.


Guardiamoci intorno: i tetti e le terrazze si popolano di antenne paraboliche per ricevere i canali televisivi satellitari, per le strade i percorsi delle trincee scavate e richiuse a tappe forzate segnano l'avanzata del cavo a fibra ottica verso le abitazioni e gli uffici. E nelle abitazioni e negli uffici si diffonde a gran velocità l'uso di Internet.

Si delinea con sempre maggiore evidenza l'assetto socio-economico e politico di quella che chiamiamo "la società dell'informazione". Da tre anni, da quando è incominciato il Forum multimediale "La società dell'informazione", cerchiamo di capire come l'ordinamento giuridico possa adeguarsi alle nuove situazioni sociali, economiche e politiche determinate dalla diffusione delle tecnologie. Il nostro primo incontro, il 28 giugno 1995, si concluse con un'osservazione desolante: "la tecnologia avanza, il diritto arranca".

Oggi il quadro normativo è in evoluzione. La riforma dell'informazione radiotelevisiva ha finalmente iniziato il suo cammino, sono in arrivo le norme per il documento informatico, il Parlamento ha iniziato a diffondere su Internet i testi delle leggi e ampie notizie sulla sua attività, c'è la normativa sulla tutela dei dati personali; quattro innovazioni di importanza fondamentale, delle quali si devono valutare con molta attenzione i possibili sviluppi.

Già a prima vista si può intuire che gli effetti della riforma del sistema radiotelevisivo - che avrà un forte impatto anche sul resto dell'informazione - dipenderanno in buona parte dalle politiche della nascente Autorità di garanzia, ma il progetto nel suo insieme non risolve molti dei problemi aperti nel campo della multimedialità.

Le norme sul documento informatico, da una parte completano il progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione, che potrebbe avere un effetto addirittura "miracoloso" sulla funzionalità degli uffici e sui rapporti con i cittadini, e dall'altra aprono interessanti prospettive in



campo economico.

Le informazioni sull'attività parlamentare e i testi delle nuove leggi diffusi su Internet costituiscono un importante passo avanti verso la "democrazia elettronica". La distribuzione dei personal computer ai deputati e ai senatori contribuirà a diffondere quella conoscenza reale dei problemi dell'informazione che fino a oggi sembra la grande assente nelle assemblee parlamentari.

Infine, ma certo non ultima, la legge sulla tutela dei dati personali. Al di là delle inevitabili difficoltà iniziali, potrebbe dare un contributo molto importante all'uso corretto delle tecnologie dell'informazione, in particolare con i codici deontologici dei giornalisti e degli Internet provider e con la normativa sulla sicurezza dei dati.

La domanda che ora ci poniamo è se tutto questo sia sufficiente per determinare un quadro normativo completo e coerente per il settore dell'informazione. Una risposta, non definitiva e per

Un momento del primo convegno del Forum multimediale "La società dell'informazione" (28 giugno 1995).

molti aspetti generica, verrà dai lavori di questo convegno. Ma le perplessità sono molte.

L'insieme delle due leggi di riforma dell'informazione e delle telecomunicazioni, quella già in vigore e quella ancora in discussione, sembra orientato più a sistemare l'esistente e a porre le basi per un sistema televisivo più avanzato, che a favorire uno sviluppo equilibrato delle "autostrade dell'informazione".

E ci sono altri punti da discutere, come quello dell'ormai urgente aggiornamento del decreto legislativo 518/92 sulla tutela del software e della legge 547/93 sul crimine informatico.

C'è, importantissimo, anche il problema del controllo dei contenuti critici di Internet, in bilico tra le esigenze di libertà e quelle di tutela dei soggetti più sensibili. A questo si aggiunge la difficile questione della protezione della riservatezza nella

Rete. Le soluzioni di questi problemi avranno conseguenze rilevanti sullo sviluppo e sulla diffusione delle attività telematiche.

Dobbiamo anche considerare che questi temi sono collegati a un diritto fondamentale nella "democrazia elettronica", il diritto all'informazione, che la nostra Costituzione non definisce e che deve comunque essere considerato anche in relazione a un altro delicato problema, quello del servizio universale.

Un aspetto particolare del diritto all'informazione è l'accesso dei cittadini ai testi delle norme. La pubblicazione delle nuove leggi sul sito del Parlamento è solo un primo passo: è necessario che l'intero sistema normativo sia messo a disposizione della collettività, con gli strumenti di interrogazione facilitata offerti dalle tecnologie più recenti. E' un'operazione di dimensioni enormi, le

cui prevedibili difficoltà imporranno di mettere mano a un riordino dell'intero sistema di produzione e ricerca dei testi normativi, con l'uso accorto delle tecnologie dell'informazione.

Se osserviamo da una certa distanza l'insieme di questi problemi, ci accorgiamo che essi sono strettamente connessi l'uno all'altro e che la loro soluzione deve essere coordinata. E non solo a livello nazionale, perché la globalità delle reti rende troppo spesso aggirabili le norme dei singoli stati. Occorre un concerto internazionale più vasto possibile.

Il risultato di questo concerto potrebbe essere - o dovrebbe? - l'ordinamento comune di una parte delle attività che interessano le reti: quello che oggi chiamiamo "ciberspazio" e che, dal punto di vista giuridico, potrebbe essere considerato un territorio particolare o un "meta-territorio".

C'è molto, molto da discutere sul tema "la legge e la rete".

MS

InterLex

SECONDO CONVEGNO DEL FORUM MULTIMEDIALE LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE LA LEGGE E LA RETE

Seguendo l'esperienza della prima edizione, e anche di molte iniziative che si sono realizzate negli ultimi tempi, il convegno è già iniziato. Nel Forum multimediale "La società dell'informazione" alla pagina <http://www.interlex.com/inforum/relaz97.htm> sono già pubblicate le prime relazioni. Altre seguiranno nelle prossime settimane.

L'incontro, che si svolgerà a Roma intorno alla metà di novembre, sarà un evento multimediale con largo uso delle tecnologie telematiche. Non saranno svolte relazioni, ma ci sarà una discussione serata, con interventi molto brevi (al massimo dieci minuti) sui testi già pubblicati.

La partecipazione alla discussione telematica è aperta a tutti: l'unica condizione è che relazioni, interventi e comunicazioni di qualsiasi genere devono essere inviati per e-mail all'indirizzo forum@interlex.com

La partecipazione all'incontro - la sede sarà comunicata al più presto - è gratuita su invito. Chi è interessato a intervenire può inviare una e-mail all'indirizzo melograno@mclink.it.

Le richieste saranno accolte fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Il programma aggiornato è su InterLex, seguendo il link in prima pagina <http://www.interlex.com>



I SEMINARI

Si terrà a Roma il 13 e il 14 novembre prossimi la terza edizione dei seminari del Forum, che si svolgeranno con le stesse modalità delle precedenti edizioni.

Una giornata sarà dedicata alla legge sulla tutela dei dati personali, con l'esame degli ultimi aggiornamenti della normativa e delle comunicazioni del Garante, con le norme definitive in materia di notificazioni (che saranno obbligatorie dal 1. gennaio 1998) e di sicurezza.



L'altra giornata sarà dedicata al regolamento sul documento informatico e la firma digitale, con una serie di indicazioni pratiche e di esercitazioni per il corretto uso dei programmi di crittografia.

I programmi dettagliati delle due giornate e le modalità di partecipazione sono su InterLex, alla pagina <http://www.interlex.com/seminari.htm> o possono essere richiesti a Melograno Congressi, tel. (06) 8080892, fax (06) 8080999.

Qui si parla di servizi seri, non di chiacchiere e qua qua.

COSA
OFFRE
ITALSEL:

CONSEGNA
SUPERVELOCE
(PER NON PESA-
RE SUL TUO
MAGAZZINO).

PROMOZIONI SU
PRODOTTI E CON-
DIZIONI SPECIALI
PER I NOSTRI
RIVENDITORI.

MAILING NOVITÀ
SETTIMANALE.

AREA DEALER IN
INTERNET (CON
PASSWORD) PER

CONSULTARE LE
SCHEDE PRODOTTI

E ORDINARLI
DIRETTAMENTE.

PUBBLICITÀ GRA-
TUITA DEL VO-
STRO PUNTO VEN-

DITA.

OLTRE
500
TITOLI
SOFTWARE
E CD-ROM
PRONTA
CONSEGNA.



Razzolare a destra e sinistra tra mille distributori è una perdita di tempo. Non tutte le affiliazioni sono vantaggiose. Così quello che sembrava un colpo facile non riesce bene e chi ci perde siete proprio voi. Un'azienda seria è quello che ci vuole. Lo sappiamo bene perchè se fossimo al vostro posto vorremmo le stesse cose, semplici e concrete: una serie di servizi utili, rapidi e flessibili che agevolano il lavoro. Allora non vi resta che dare un'occhiatina qui a sinistra, alzare la cornetta e chiamare Italsel. Poi, se sarete soddisfatti, e lo sarete, accetteremo un invito a cena. Potremo chiacchierare e fare qua qua tutta la sera.

.. è un' idea
HEAD ON

italsel srl
tel. 051-320409
fax 051-320449
e-mail info@italsel.com
www.italsel.com

Italsel
selezioni
per l'informatica